# Allegato 5)

# SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTI SPORTIVO SITO IN FRAZIONE BASTARDO VIA CADUTI DELLA MINIERA

Nell'anno 2024 del mese di ……………., in ottemperanza della Determinazione Dirigenziale n ……../…. del

…./…./2024;

tra i contraenti

Il Comune di Giano dell’Umbria nella persona della Dott……………………..quale Responsabile del Settore Amministrativo, domiciliata, per effetto della carica, presso la Sede Municipale

e

Il Sig. …………………….. Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica

…………………………., via .. - ……………………con p.iva/c.f……………

si conviene e si stipula quanto segue:

# ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale sito in frazione Bastardo Via Caduti della Miniera, meglio individuato in giallo nell’allegata planimetria all.”A”, per lo svolgimento e la promozione dell’attività sportiva che la stessa Associazione ha svolto e svolge come da proprio statuto.

Gli impianti sono costituiti da:

• Campo da tennis con manto in terra battuta;

• Campo da tennis/calcetto con manto sintetico e relativa copertura;

• Manufatto con spogliatoi, servizi e locali sede di custodia.

# ARTICOLO 2 – INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE

L’interpretazione delle clausole convenzionali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità della Convenzione. Trovano inoltre applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del Codice civile.

# ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La gestione del Servizio ha inizio dal …………… e terminerà il ………………….., con opzione di rinnovo, alle medesime condizioni, per ulteriori cinque anni e precisamente ………………. al ……………….. a insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale previa verifica dei risultati del servizio reso.

Allo scadere della convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo soggetto affidatario, è prevista la possibilità di proroga dell’affidamento fino ad un massimo di sei mesi.

# ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

# Per gestione dell’impianto sportivo si intende non solo la diligente messa a servizio dell’impianto agli utenti, ma la più articolata e complessa gestione della pratica sportiva, compatibile con la vocazione dell’impianto medesimo, di modo tale che il soggetto gestore abbia non solo cura del bene in senso stretto e della sua usufruibilità da parte degli utenti, ma che si ponga come soggetto attivo nella diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive all’interno del medesimo; il tutto senza perseguire alcuno scopo di lucro né diretto né indiretto

I periodi e gli orari giornalieri di apertura degli Impianti Sportivi dovranno essere esposti al pubblico in modo ben visibile, il personale in servizio presso le strutture dovrà essere riconoscibile e identificabile.

Il Gestore è obbligato a servirsi degli impianti, delle attrezzature e degli arredi esclusivamente per l’uso al quale sono destinati. Le quote e le tariffe d’uso saranno corrisposte direttamente dagli utenti/associazioni al Gestore e sono di esclusiva spettanza del medesimo.

Le tariffe del Servizio non dovranno eccedere le quote massime fissate dalla vigente deliberazione di Giunta comunale (n° 89 del 05.07.2022). È comunque facoltà dell’Amministrazione comunale, in corso di vigenza della presente convenzione, modificare dette tariffe dandone tempestiva comunicazione all’affidatario.

La gestione in oggetto comprende le seguenti attività:

1. Direzione amministrativa, tecnica e organizzativa delle strutture oggetto della gestione;

2. Gestione delle attività sportive, compresa la promozione ed organizzazione di ogni attività utile ad incentivare l’uso degli spazi a tutti i cittadini e altre associazioni sportive;

3. Gestione del personale addetto e dei volontari;

4. Pulizia degli ambienti e delle aree pertinenti;

5. Manutenzione del verde di contorno e di pertinenza incluse negli spazi identificati nella planimetria allegata; 6. Gestione degli impianti di riscaldamento;

7. Manutenzione e conduzione ordinarie degli immobili e delle strutture pertinenti;

8. Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, inerenti il Centro Sportivo;

9. Eventuale somministrazione di alimenti e bevande a termini di legge;

10. Pubblicità;

11. Quanto altro necessario alla conduzione degli impianti sportivi.

# ARTICOLO 5 - OBBLIGHI ED ONERI DEL GESTORE

Il Gestore dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi prescritti dalla Legge e dai Regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in corso di validità della presente Convenzione. Restano a carico del Gestore tutte le spese, nessuna esclusa, per il funzionamento del Centro Sportivo, quali:

1) spese per il personale addetto alla gestione ed eventuali rimborsi ai volontari;

2) spese per il personale addetto ai corsi di formazione sportiva o di attività del tempo libero;

3) assunzione delle spese per l’energia elettrica, termica ed idrica dell’Impianto sportivo in parola le cui intestazioni, se dovessero essere ancora a carico del precedente Gestore e/o per il periodo che ancora lo fossero, andranno rifuse dell’ammontare dei consumi da imputare al nuovo Gestore;

4) eventuali intestazioni e costi per utenze telefoniche;

5) spese di funzionamento e pulizia;

6) spese per la manutenzione ordinaria degli impianti, dei manufatti edili e delle attrezzature;

7) spese per la manutenzione del verde (prati, cespugli, alberature) pertinente all’Impianto sportivo incluse nella perimetrazione in giallo della planimetria allegata;

8) spese per la manutenzione dei manti sportivi (campi in terra o sintetico);

9) spese, oneri e adempimenti amministrativi necessari, ai sensi di legge, per eventuali interventi di manutenzione straordinaria legati a migliorie proposte in sede di presentazione dell’offerta (da realizzare previa autorizzazione del competente ufficio tecnico);

10) pagamento di un canone concessorio annuo di € 1.000,00 comprensivi di IVA da versare entro il mese di febbraio di ogni anno solare;

11) pagamento delle imposte e tasse, se e nella misura in cui dovute;

12) spese, oneri e adempimenti amministrativi necessari ai sensi di legge per la messa a norma dell’impianto di riscaldamento e del generatore di calore posto a servizio del campo da tennis/calcetto coperto. A tal proposito dovrà essere prodotta dal gestore idonea documentazione tecnico-amministrativa a comprova dell’avvenuta messa a norma. Fino alla presentazione di tale documentazione è fatto divieto assoluto all’utilizzo del relativo generatore di calore.

Il Gestore dovrà inoltre:

- presentare all’Amministrazione comunale il Bilancio Consuntivo e la Relazione di Gestione entro il mese di febbraio dell’anno successivo, con descrizione della gestione effettuata sotto il profilo tecnico, statistico ed economico;

- mantenere tutti gli impianti, tutte le strutture e relative pertinenze in perfetta efficienza ed idoneità all’uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario; dovrà garantire il regolare svolgimento delle attività oggetto della Convenzione. L’Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l’osservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione;

-garantire in particolare la fruizione agevolata dei beni alle categorie meno favorite quali anziani, disabili, minorenni;

-garantire il diritto, in capo al Comune di Giano dell’Umbria, di utilizzare la struttura per impegni, manifestazioni sportive ed altre compatibili con la natura dell’impianto senza alcun onere per l’Ente;

-in caso di richiesta da parte dell’Istituto Omnicomprensio di Giano dell’Umbria-Bastardo, compatibilmente con le attività già programmate dal Gestore, i campi da tennis e polivalente potranno essere messi a disposizione della scuola.

Alla scadenza della Convenzione le opere eseguite e le apparecchiature installate diventeranno di proprietà Comunale, unitamente alle eventuali documentazioni di legge.

# ARTICOLO 6 – PERSONALE IMPIEGATO

Il Gestore dovrà impiegare il proprio personale o i propri volontari per tutta la durata della Convenzione. Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle mansioni svolte, ed il numero delle unità dovrà essere tale da garantire la perfetta efficienza del Servizio e la conservazione del Patrimonio comunale.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore dovrà comunicare per iscritto i nominativi dei responsabili della gestione.

# ARTICOLO 7 – RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato, per lo svolgimento delle prestazioni di cui all’articolo precedente, dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l’esercizio delle attività professionali, nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. Gli eventuali volontari che dovessero prestare il proprio contributo nelle attività di cui al precedente art. 4, dovranno essere assicurati dal Gestore.

Per quanto attiene alle caratteristiche ed ai compiti del personale impiegato, il Gestore dovrà comunque attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia previdenziale e fiscale.

Il personale del Gestore risponde del proprio operato esclusivamente al Gestore medesimo, il quale vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.

L’Amministrazione rimarrà estranea a qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Gestore, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione dei rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all’eventuale sospensione della presente Convenzione.

# ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA

Il Gestore dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria indicate nell’art.5 della presente Convenzione.

# ARTICOLO 9 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, tranne quelle previste nell’art.5 della presente convenzione, rimane a carico dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione potrà incaricare tramite il proprio ufficio tecnico, in via sussidiaria, il Gestore alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, prevedendo il rimborso per gli oneri sostenuti dal medesimo. Qualora l’Amministrazione comunale provvedesse autonomamente alla attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, avviserà il Gestore, con congruo anticipo, del periodo previsto per i lavori. Tale periodo sarà concordato e dovrà essere contenuto nel più breve tempo possibile.

Ogni modifica, di qualsiasi genere, alla struttura dei locali, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

# ARTICOLO 10 – AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITÀ A OPERA DEL GESTORE

Il Gestore potrà affidare a terzi i servizi di custodia, di pulizia ed i servizi che necessitino di particolare specializzazione.

Il Gestore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione di tali servizi, sollevando quest’ultima da ogni pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dello svolgimento delle prestazioni. È posto l’assoluto divieto della cessione della Convenzione, a pena di nullità.

# ARTICOLO 11 – RESPONSABLITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE

# Fermo restando quanto previsto dall’avviso pubblico ed eventualmente nell’ulteriore documentazione, il Gestore assume in carico e in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.

# Il Gestore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne il comune di Giano dell’Umbria da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a propri dipendenti / soci / collaboratori, a proprie attrezzature e a terzi, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione alla gestione degli impianti sportivi.

# Il Gestore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del comune che di terzi, nell’esecuzione della prestazione.

# Sono a carico del Gestore tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella gestione dell’impianto sportivo.

# Il comune di Giano dell’Umbria non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del Gestore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli utenti del servizio.

# Il comune rimane, pertanto, esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

# Il Gestore ha presentato polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – agenzia di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rinnovabile per tutta la durata della convenzione, a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT), a ulteriore garanzia per tutte le prestazioni non coperte dall’assicurazione obbligatoria RCA dei mezzi, ivi compresi i danni a beni mobili ed immobili di proprietà comunale, e per i prestatori d’opera dipendenti e parasubordinati (RCO), nelle quali venga esplicitamente indicato che il Comune viene considerato “terzo” a tutti gli effetti.

# I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, sia nei confronti dell’Ente.

# Restano ad esclusivo carico del Gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.

# ARTICOLO 12 - NORME GENERALI DI SICUREZZA

Il servizio affidato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; sono a carico del Gestore i relativi oneri (formazione per personale dipendente e volontari, piani di evacuazione, documento unico della valutazione dei rischi, DUVRI, etc). Il Gestore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente “*Regolamento per le forme di utilizzo e per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali”* approvato con delibera di C.C.n.4 del 08.02.2022 e tutte le clausole e prescrizioni contenute nell’avviso pubblico per la gestione dell’  
impianto sportivo privo di rilevanza economica.

# ARTICOLO 13 - RECESSO

L’Amministrazione ha diritto di recedere con preavviso di 60 giorni dalla Convenzione per giustificati motivi di interesse pubblico o gravi inadempienze rispetto agli obblighi pattuiti con la presente Convenzione.

Il rapporto derivante dalla presente convenzione inoltre verrà a cessare nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

1. per scadenza della presente convenzione senza esplicito rinnovo;
2. per rinuncia da parte del gestore prima della scadenza del contratto, con preavviso di 90 giorni;

c) per la perdita da parte del gestore dei requisiti richiesti per la concessione in gestione dell'impianto;

# ARTICOLO 14 - DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie, è territorialmente competente il Foro di Spoleto.

# ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, le imposte e le tasse ed eventuali soprattasse, comunque inerenti alla stipulazione ed alla registrazione della Convenzione, ivi comprese le imposte sulla pubblicità, sono in capo al Gestore, se ed in quanto dovute (salvo eventuali esenzioni di cui goda il Gestore).

# ARTICOLO 16. – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 101/2018 il Gestore è tenuto a garantire in ogni momento il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati, per quanto concerne tutte le informazioni relative agli utenti, di cui verrà a conoscenza il proprio personale durante tutta la durata della Concessione.

Il trattamento di tali dati dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività previste dalla presente Convenzione. Di qualsiasi abuso, per quanto di competenza, sarà responsabile il Gestore.

# ART.17 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia a Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Giano dell’Umbria /…./2024

# Il RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDENTE ASD …… COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA ………………..

**(………………….) (… )**